

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquee

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Rio di Ca' Michiel, conclusione intervento di scavo del fondale e manutenzione delle sponde.
Temporanea chiusura a transiti e ormeggi.

IL DIRIGENTE

Visto che con ordinanza comunale n° 510 del 04/08/2023 si è stabilita la chiusura al traffico del rio di Ca' Michiel, per l'esecuzione delle operazioni scavo del fondale e ripristino degli scarichi (progetto di Scavo rii e pulizia "gatoli" e condotte Centro Storico di Venezia, Lotto 1-Sestieri Castello e San Marco. Codice CIG 944140805C, CI 14973 e CI 14974);

che tali attività sono state sospese a seguito di accertamento della situazione di instabilità per formazione di voragine in parte della muratura esterna di edificio prospettante il rio (con ordinanza n° 208 del 27/03/2024 chiusura del rio per i lavori di consolidamento del muro);

che la società REIN Srl ha comunicato in data 31/07/2024 il completamento del ripristino del tratto di muratura lesionata;

Vista l'istanza presentata con PG/2024/397551 del 08/08/2024, al fine di svolgere i lavori in oggetto, dalla società Impresa Pasqual Zemiro Srl, per conto di ATI Pasqual Zemiro Srl, Gregolin Lavori Marittimi Srl, REIN Srl, Cantiere Daniele Manin Srl appaltatrice dei lavori affidati da Veritas Spa;

Viste – l'Ordinanza n. 70964 del 23/05/2001 e successive integrazioni, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel sestiere di San Marco,
– il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
– il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che siano istituite le seguenti limitazioni al traffico acqueo e occupazione di ormeggi privati, per l'esecuzione delle operazioni di scavo fondali, pulizia scarichi e restauro sponde:

- 1) Il Rio di Ca' Michiel è interdetto alla navigazione di tutte le imbarcazioni, sia a remi che a motore, da lunedì **2 settembre 2024** fino al giorno **2 ottobre 2024** e comunque per la durata delle operazioni;
 - a) È prorogata per la stessa durata la temporanea sospensione delle occupazioni di spazio acqueo per ormeggio di natanti privati all'interno del rio, i titolari delle concessioni dovranno provvedere allo spostamento delle imbarcazioni presenti, essendo autorizzati all'eventuale fruizione di posti alternativi nelle darsene comunali adibite a tale uso, nel limite dei posti disponibili;
 - b) rimane sospesa la riva pubblica di Ramo dei Orfei n° 081-10.
- 2) È autorizzato lo stazionamento dentro il rio delle imbarcazioni impiegate per i lavori, solo nella fascia oraria giornaliera di attività, con gli addetti sempre presenti sul posto.
- 3) Le seguenti unità di cantiere sono autorizzate alla circolazione in Canal Grande e agli stazionamenti come indicato dalla presente ordinanza, esclusivamente finalizzati allo svolgimento dell'intervento di scavo e sempre tutelando la normale viabilità acquea salvo dove limitata per l'occasione:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquee

- motopontone "Giacomo" 6V04146, di m. 22,54 x 7,20, la sua circolazione dovrà essere guidata da "scorta tecnica", sono autorizzati stazionamenti operativi negli specchi acquee antistanti il palazzo Volpi a San Beneto, palazzo Vendramin Grimani (sponda lato sestiere di San Polo) e anche per sosta notturna davanti Campo San Vio, sempre segnalato da luci di posizione e ormeggiato in sicurezza,
 - motobarca 6V23691 di m. 12,50 x 2,50,
 - motobarca 6V14422 di m. 11,75 x 2,50,
 - motobarca 6V23418 di m. 17,00 x 4,00,
 - motobarca 6V30292 di m. 13,00 x 2,80,
 - motobarca 6V23976 di m. 13,00 x 2,80,
 - motobarca RV06293 di m. 17,32 x 4,00,
 - motobarca RV06075 di m. 14,42 x 2,75,
 - motobarca RV05528 di m. 15,00 x 3,40,
 - Zatterino 6V01072 di m. 6,87 x 1,95,
 - Chiatta 6V04047 di m. 17,50 x 4,75.
- Transiti e soste si dovranno adeguare alle operazioni di rimozione degli allestimenti per la Regata Storica, nei primi giorni di settembre.
- 4) La società incaricata dovrà operare, oltre che secondo le indicazioni dei responsabili del cantiere, in conformità alle norme vigenti di regolazione dei "cantieri temporanei o mobili" (d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013);
- a) l'area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, tramite esposizione di segnaletica provvisoria ed eventualmente per mezzo di altri dispositivi rimovibili di interdizione al passaggio;
 - b) applicare anche le norme e regolamenti riguardo il trasporto, movimentazione dei carichi, misure per la sicurezza degli operatori e prevenzione di danni alle sponde, tutte le unità nautiche dovranno essere impiegate secondo i propri documenti di navigazione.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.